



REGOLAMENTO ORGANICO

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio nazionale CTG nella riunione del 23 novembre 2023, si applica esclusivamente alle realtà affiliate/aggregate che hanno ancora in adozione lo statuto in vigore fino al 17^a Congresso Nazionale CTG.

IL GRUPPO/CIRCOLO CTG

Art. 1

L'Assemblea dei soci del gruppo/circolo è convocata entro il 30 aprile di ogni anno sociale, secondo i compiti e le modalità stabilite dall'art. 9 dello Statuto. La convocazione dovrà essere fatta con avviso (e-mail, affissione o annuncio sul sito internet) almeno con 7 giorni di anticipo e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 2

All'Assemblea di gruppo/circolo partecipano con diritto di voto tutti i Soci, iscritti a ciascuna specifica realtà, che siano in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

Per la partecipazione all'assemblea, ogni socio del gruppo/circolo può delegare al massimo un altro socio del gruppo/circolo stesso.

L'accertamento del diritto di partecipazione e del diritto di voto per i soci è comprovato dall'esibizione della tessera CTG in corso di validità e dalla posizione della propria firma di presenza sul registro dei presenti all'assemblea del gruppo/circolo.

L'Assemblea dei soci del gruppo/circolo procede all'elezione del Presidente dell'assemblea, del Segretario e degli scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Art. 3

Al termine delle votazioni per il consiglio direttivo di gruppo/circolo, che si svolgono secondo le modalità scelte dall'assemblea, gli scrutatori provvedono a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

Gli eletti, che devono essere in numero almeno pari a 3, in successiva seduta da tenersi entro 15 giorni dalla data dell'assemblea dei soci del gruppo/circolo,

provvedono a definire al loro interno le cariche sociali: presidente, eventuale vicepresidente, segretario, amministratore. La convocazione di tale seduta viene effettuata dal candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, spetta al più giovane procedere.

Art. 4

Il Consiglio di gruppo/circolo si riunisce di norma almeno una volta al mese e non sono ammesse deleghe. I suoi compiti sono stabiliti dall'art. 10 dello Statuto.

Il Consiglio di gruppo/circolo ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali presso la sede legale dell'associazione:

1. il libro degli associati;
2. il libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea dei soci;
3. il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di gruppo/circolo;
4. il libro dei verbali del Revisore legale dei conti, se previsto;
5. il registro dei volontari;
6. le scritture contabili relative al bilancio.

Il relativo diritto di visione può avvenire secondo le modalità previste all'art. 3 dello Statuto.

Art. 5

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il Consiglio di gruppo/circolo perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'Assemblea.

In tal caso il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di gruppo.

I Consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente del Gruppo senza deliberare impegni finanziari.

L'ARTICOLAZIONE LOCALE

Art. 6

Il CTG a livello locale è articolato in comitati che possono essere provinciali, interprovinciali o zionali definiti dalla Presidenza Nazionale.

IL CONGRESSO LOCALE

Art. 7

Il congresso (provinciale o interprovinciale o zonale) è costituito dai delegati dei gruppi e circoli eletti nelle rispettive Assemblee, secondo le proporzioni numeriche indicate nel presente Regolamento.

Per il gruppo:

- con un numero di soci fino a 99: 1 delegato
- con un numero di soci da 100 a 250: + 1 delegato aggiuntivo
- con un numero di soci da 251 a 350: + 2 delegato aggiuntivo
- con un numero di soci da 351 a 450: + 3 delegato aggiuntivo
- con un numero di soci da 451 in su: + 4 delegato aggiuntivo

Il computo deve essere effettuato tenendo conto delle diverse tipologie di soci, come indicato nella seguente tabella:

tipologia socio	valore
Animazione Culturale Ambientale	1 ogni 20 soci ACA
Consulente Ecclesiastico	0
Familiare	1
Giò Madonnari	0
Giovanissimo	1 ogni 10 soci giovanissimi
Giovanissimo progetto famiglia	0
Over 30	1
Socio onorario	0
Socio progetto scuola	0
Sostenitore	1
Under 30	1

Per il Circolo:

- con un numero di soci fino a 249: 1 delegato
- con un numero di soci da 250 a 350: + 1 delegato aggiuntivo
- con un numero di soci da 351 a 450: + 2 delegati aggiuntivi
- con un numero di soci da 451 a 550: + 3 delegati aggiuntivi
- con un numero di soci da 551 in su: + 4 delegati aggiuntivi

Il computo deve essere effettuato tenendo conto delle diverse tipologie di soci, come indicato nella seguente tabella:

tipologia socio	valore
Consulente Ecclesiastico	0
Giò Madonnari	0
Circolo	1
Giovanissimo	1 ogni 10 soci giovanissimi

La verifica del diritto di partecipazione al Congresso dei delegati avviene a cura della Commissione verifica poteri, composta da 3 soci, nominata dalla presidenza del comitato.

Il Congresso è convocato in sessione ordinaria ogni quattro anni secondo il calendario predisposto dal Consiglio nazionale a cura del Presidente di comitato, che fornisce tutte le indicazioni inerenti alle modalità e tempi stabiliti dalla Presidenza di comitato.

La convocazione del Congresso provinciale dovrà pervenire ai delegati, eletti dalle assemblee dei gruppi/circoli, almeno con 7 giorni di anticipo e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 8

Per la partecipazione al Congresso, ogni delegato del gruppo/circolo può delegare al massimo un altro delegato eletto.

Il Congresso, una volta insediato, procede all'elezione del Presidente dell'assemblea, del segretario e degli scrutatori.

Il Presidente del Congresso non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Art. 9

Il Congresso:

- discute la relazione del Presidente di comitato;
- determina per alzata di mano il numero dei componenti del Consiglio direttivo del comitato da eleggere;
- elegge con scheda segreta i Consiglieri del Consiglio direttivo del comitato;
- elegge con scheda segreta il Collegio dei revisori dei conti del comitato, se previsto;
- elegge i delegati al Congresso regionale con scheda segreta, secondo le seguenti proporzioni:
 - con un numero di soci nella provincia fino a 200: 1 delegato
 - con un numero di soci nella provincia da 201 a 500: + 1 delegato aggiuntivo
 - con un numero di soci nella provincia da 501 a 800: + 2 delegato aggiuntivo
 - con un numero di soci nella provincia da 801 a 1.200: + 3 delegato aggiuntivo
 - con un numero di soci nella provincia da 1.201 in su: + 4 delegato aggiuntivo

Il computo deve essere effettuato tenendo conto delle diverse tipologie di soci, come indicato nella seguente tabella:

tipologia socio	valore
Animazione Culturale Ambientale	1 ogni 20 soci ACA
Circolo	1 ogni 10 soci circolo
Consulente Ecclesiastico	0
Familiare	1
Giò Madonnari	0
Giovanissimo	1 ogni 10 soci giovanissimi
Giovanissimo progetto famiglia	0
Over 30	1
Socio onorario	0
Socio progetto scuola	0
Sostenitore	1
Under 30	1

Art. 10

Le candidature a consigliere provinciale e delegato regionale, espresse in una o più liste, dovranno essere presentate alla Commissione verifica poteri entro il termine stabilito dalla Presidenza del comitato.

Non è ammessa la candidatura in più di una lista, pena il depennamento dalle liste.

La Commissione verifica poteri trasmette le candidature per lista alla Presidenza del comitato entro i termini stabiliti da quest'ultima.

Art. 11

Il voto viene espresso indicando i nominativi dei consiglieri prescelti che devono essere tutti appartenenti alla medesima lista.

Ciascun delegato può esprimere il voto per un numero di candidati pari, al massimo, a 2/3 dei candidati da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore o vengono espressi voti a candidati appartenenti a liste diverse, la scheda viene considerata nulla.

Al termine delle votazioni, gli scrutatori provvedono a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane.

I consiglieri provinciali eletti, in successiva seduta da tenersi entro 15 giorni dalla data del Congresso, provvedono a definire al loro interno la Presidenza provinciale, con la nomina delle seguenti figure: presidente, vicepresidente, segretario, amministratore.

La convocazione di tale seduta viene effettuata dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, spetta al più giovane procedere.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO

Art. 12

Il Consiglio direttivo del comitato è composto dai Consiglieri eletti dal congresso e dura in carica normalmente quattro anni.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Salvo casi di urgenza, la convocazione del Consiglio direttivo del comitato deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle relative riunioni partecipano i Consiglieri eletti e il Consulente Ecclesiastico, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del comitato, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il comitato perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'assemblea congressuale.

In tale circostanza sarà compito della Presidenza Nazionale provvedere di conseguenza.

I consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente del comitato, senza deliberare impegni finanziari.

LA PRESIDENZA DEL COMITATO

Art. 13

La Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Salvo casi di urgenza, la convocazione deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidenza ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali presso la sede legale dell'associazione:

1. il libro dei verbali delle adunanze del congresso;
2. il libro dei verbali delle adunanze del comitato;
3. il libro dei verbali delle adunanze della Presidenza;
4. il libro dei verbali del Revisore legale dei conti, se previsto;
5. il registro dei volontari;
6. le scritture contabili relative al bilancio.

Il relativo diritto di visione può avvenire secondo le modalità previste all'art. 3 dello Statuto.

Le delibere e decisioni della presidenza vengono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Qualora nel corso della gestione uno o più membri della Presidenza vengano a cessare dalla carica, il comitato provvede al suo interno all'eventuale sostituzione nella sua prima riunione utile.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intera Presidenza e la convocazione entro 30 giorni del comitato per il rinnovo delle cariche.

L'ARTICOLAZIONE REGIONALE IL CONGRESSO REGIONALE

Art. 14

Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti nei Congressi locali dalle rispettive assemblee, secondo le proporzioni numeriche indicate nel presente Regolamento.

Art. 15

La verifica del diritto di partecipazione al congresso regionale avviene a cura della Commissione verifica poteri, composta da 3 soci, nominata dalla Presidenza regionale.

Il congresso è convocato in sessione ordinaria ogni quattro anni secondo il calendario predisposto dal Consiglio nazionale a cura del Presidente regionale, che fornisce tutte le indicazioni inerenti alle modalità e tempi stabiliti dalla Presidenza regionale.

La convocazione del congresso regionale dovrà pervenire ai delegati eletti dalle assemblee locali con almeno con 10 giorni di anticipo e dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16

Per la partecipazione al congresso regionale, ogni delegato eletto può delegare al massimo un altro delegato eletto.

Il congresso regionale, una volta insediato, procede all'elezione del Presidente dell'assemblea, del segretario e degli scrutatori.

Il Presidente del congresso regionale non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno; ha diritto a regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata.

Art. 17

Il Congresso regionale:

- discute la relazione del Presidente regionale;
- determina per alzata di mano il numero dei componenti del Consiglio direttivo regionale da eleggere;
- elegge con scheda segreta i Consiglieri regionali del Consiglio direttivo regionale;
- elegge con scheda segreta il Collegio dei revisori dei conti del comitato, se previsto;
- elegge con scheda segreta il Collegio regionale dei garanti.

Art. 18

Le candidature a consigliere regionale e a garante, espresse in una o più liste, dovranno essere presentate alla commissione verifica poteri entro il termine stabilito dalla Presidenza regionale.

Non è ammessa la candidatura in più di una lista, pena il depennamento dalle liste.

La commissione verifica poteri trasmette le candidature per lista alla Presidenza regionale entro i termini stabiliti da quest'ultima.

Art. 19

Il voto viene espresso indicando i nominativi dei candidati prescelti, che devono essere tutti appartenenti alla medesima lista.

Ciascun delegato può esprimere il voto per un numero di candidati pari, al massimo, a 2/3 dei candidati da eleggere.

Se viene indicato un numero di candidati superiore o vengono espressi voti a candidati appartenenti a liste diverse, la scheda viene considerata nulla.

Al termine delle votazioni, gli scrutatori provvedono a redigere la graduatoria dei candidati votati in base al numero dei voti rispettivamente ottenuti.

In caso di parità di voti tra due candidati, ha la precedenza in graduatoria il candidato più giovane.

I consiglieri regionali eletti, in successiva seduta da tenersi entro 15 giorni dalla data del congresso, provvedono a definire al loro interno la Presidenza regionale, con la nomina delle seguenti figure: presidente, vicepresidente, segretario, amministratore.

La convocazione di tale seduta viene effettuata dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti, spetta al più giovane procedere.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Art. 20

Il Consiglio direttivo regionale è composto dai Consiglieri regionali eletti dal congresso e dura in carica normalmente quattro anni.

Salvo casi di urgenza, la convocazione del Consiglio direttivo regionale deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle relative riunioni partecipano i Consiglieri regionali eletti e il Consulente Ecclesiastico, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio direttivo regionale, per dimissioni, morosità o altro motivo, si procede alla surroga con il primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo regionale perde i suoi poteri qualora, esaurite le surroghe, il numero dei consiglieri sia inferiore alla metà dei membri stabiliti dall'assemblea congressuale.

In tale circostanza sarà compito della Presidenza Nazionale provvedere di conseguenza.

I consiglieri decaduti rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio per la gestione corrente del Consiglio direttivo regionale senza deliberare impegni finanziari.

LA PRESIDENZA REGIONALE

Art. 21

La Presidenza regionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; salvo casi di urgenza, la convocazione deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata e deve precisare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidenza regionale ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali presso la sede legale dell'associazione:

1. il libro dei verbali delle adunanze del congresso regionale;
2. il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo regionale;

3. il libro dei verbali delle adunanze della Presidenza regionale;
4. il libro dei verbali del Revisore legale dei conti, se previsto;
5. il registro dei volontari;
6. le scritture contabili relative al bilancio.

Il relativo diritto di visione può avvenire secondo le modalità previste all'art. 3 dello Statuto.

Le delibere e decisioni della presidenza regionale vengono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Qualora nel corso della gestione uno o più membri della Presidenza regionale vengano a cessare dalla carica, il Consiglio direttivo regionale provvede al suo interno all'eventuale sostituzione nella sua prima riunione utile.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intera Presidenza regionale e la convocazione entro 30 giorni del Consiglio direttivo regionale per il rinnovo delle cariche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22

Qualsiasi impegno che comporti una responsabilità finanziaria, deliberato dall'Organo competente, deve risultare da apposito verbale, nell'ambito del quale dovrà essere indicata anche la fonte di entrata.

Art. 23

In caso di mancanza, decadenza o scioglimento di qualsiasi organo, la nomina del Commissario straordinario è di competenza della Presidenza nazionale.

La stessa, valutata la situazione, determina anche la durata e modalità dell'incarico, che dev'essere finalizzato alla piena ricostituzione degli organi vacanti.

Art. 24

Il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto, al quale si rimanda.